


e. 11 c

PROPOSTA DI LEGGE


ADOZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE
DELLA REGIONE PUGLIA .

a firma dei consiglieri regionali :


GIUSEPPE ABBATI



GIORGIO BORTONE



CESARE LIA




VITO MARIELLA



GIROLAMO PUGLIESE



ALBERTO TEDESCO



N
NICOLA DI CAGNO = PRESIDENTE





RELAZIONE

L'apposito gruppo di lavoro, a suo tempo costituito, ha definito i bozzetti dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione Puglia ed ha predisposto la unita proposta di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea regionale.

Si deve dare atto, in questa sede, della cordiale collaborazione prestata dal prof. Paolo Tournon, dirigente dell'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato prodigo di suggerimenti che ci hanno consentito di portare a termine l'incarico in tempi ragionevoli ed a Lui formuliamo il più vivo ringraziamento.

Ad approvazione intervenuta della legge e dopo la sua promulgazione, sarà cura del Presidente del Consiglio regionale provvedere agli adempimenti previsti dal R.D. 7/6/43 n.652 al fine di ottenere il Decreto Presidenziale concessivo.

Sede, 6 aprile 1988

ART. 1

Ai sensi dell'art.21 dello Statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia.

Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

ART. 2

Lo stemma della Regione Puglia è costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero di olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

ART. 3

Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro "Regione Puglia" sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.

L'esposizione e l'uso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla Legge della Repubblica.

Il gonfalone verrà custodito nell'ufficio del presidente del Consiglio regionale.

ART. 4

presente legge e sulla bordatura la dicitura "Regione Puglia" con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.

ART. 5

Il sigillo è assegnato :

- al Consiglio regionale ed al suo presidente;
- al Presidente della Giunta regionale.

Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopraindicati.

Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

ART. 6

La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del bollettino ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

ART. 7

L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente.

ART. 8

Al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta, alle deputazioni dell'Assemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione,


ART. 9

Norma finanziaria.



L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire.....,trova copertura sul capitolo.....del Bilancio di previsione 1988.Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di bilancio.

ART. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia




ALLEGATO A




Super
R. B. ...

[Signature]

Head



Man-
Z



Super-
Z
L. 11/10/00
di

gust

Leoluca

BANDIERA DISTINTIVA

